

**ESTRATTI SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SUL
“LODO MONDADORI” (num. 2987/2011)**


SELEZIONE DELLE PAGINE A CUI FA RIFERIMENTO L'ESPOSTO:


Pag. 155-156

Pag. 159-160

Pag. 195

LEGENDA SOTTOLINEATURE


 Le citazioni che la Corte d'Appello fa della sentenza della Cassazione n.35325, con evidenziato l'omissis (sostituito dai giudici con i puntini di sospensione) che nella pronuncia della Suprema Corte recita: “*che secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, è stato già adito nel giudizio di revocazione ex art.395 c.p.c.*”.


- - - - - Le considerazioni dei giudici della Corte d'Appello dove, con riferimento alla Cassazione, si arriva a concludere esattamente l'opposto di quanto la Cassazione stessa in realtà afferma.

A fronte della complessità dei motivi esposti da Fininvest, appare logicamente opportuno invertirne l'ordine e procedere in primo luogo all'analisi dell'ultima parte della seconda doglianza, laddove Fininvest riteneva, al fine di dimostrare l'insussistenza di un nesso causale e quindi di sconfiggere gli argomenti a fondamento della sua responsabilità, che la sentenza della Corte di Appello di Roma non fosse conseguenza della corruzione (nda: in quanto Metta non era corrotto e, in ogni caso, gli altri due componenti del collegio erano giunti a quelle medesime conclusioni).

Questa Corte non può che ribadire quanto sopra detto in ordine alla corruzione di Metta. Resta, invece, da verificare la valenza causale di tale fatto, tenuto conto della collegialità della decisione.

In sostanza, come si vedrà, ritiene questa Corte che una sentenza "normale", non condizionata dalla presenza di un componente corrotto che aveva alterato tutto l'iter decisionale, certamente non sarebbe giunta alle conclusioni alle quali pervenne la Corte d'Appello di Roma; ciò che stabilisce il nesso fra corruzione e contenuto della pronuncia.

Sul tema, non si può, anzitutto, prescindere dal porre nuovamente in evidenza il principio enucleato in Cass. Pen. n. 35525 del 16.05.2007 che così decideva: "La presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità, perché partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima in radice dalla funzione, infirma la validità dell'intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico. In sostanza in quel collegio non sedeva un giudice, quanto piuttosto una parte, in violazione non di un generico precetto di legge ma della stessa Grundform della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico - giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse. In tesi generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice - dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l'ipotesi del giudice corrotto (patologia, fortunatamente rarissima) a quella del non giudice per vizi di nomina - che il difetto di

legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato... In ogni caso spetterà al giudice civile... di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia, nel merito. Sotto il profilo penale che qui rileva, si deve escludere che sia da ritenere irrilevante la corruzione di un membro del collegio, sul presupposto che comunque la maggioranza residua sia immune da qualsiasi condizionamento nella formazione della decisione..."

In questa sede civile si può dunque fin d'ora affermare che la sentenza della Corte d'Appello di Roma è "tamquam non esset": già per la sola presenza nel collegio del giudice corrotto, a prescindere dal merito della decisione e dal convincimento degli altri componenti del collegio.

Questo principio, come enucleato dalla sentenza appena citata, è di per se stesso sufficiente a smentire l'essenza della censura di Fininvest, nella parte in cui svolgeva una sorta di "prova di resistenza", affermando che, comunque, gli altri componenti del collegio erano giunti alle stesse conclusioni del corrotto Metta.

Ma quand'anche, invece, si ritenesse necessario, in tema di nesso di causalità, valutare in concreto l'incidenza dell'intervento di Metta sul tenore finale della decisione della Corte, non si potrebbe prescindere dalle dichiarazioni rese dagli altri due componenti del collegio in sede penale, oltretutto, in qualche modo, obbligate ed evidentemente elusive, stante il rischio di affermare circostanze contra se.

Infatti, il presidente Valente, come già ricordato, sentito in sede penale non già come testimone ma come imputato di reato connesso, con le garanzie dell'art. 210 cpp e senza l'obbligo di dire la verità, all'udienza del 24.3.2005 (doc. 77 Fininvest, pag 28), in relazione alle vicende del lodo Mondadori dichiarava testualmente: "io mi pigliai...il compito di andare a verificare gli articoli di dottrina che erano stati pubblicati alcuni proprio dai difensori della CIR, nello stesso contesto di tempo, sulla validità dei patti di sindacato azionario. Li lessi attentamente ma non mi convinsero perché, come è stato detto su Giurisprudenza

Unite: si ripete, infatti, che le sfuggenti dichiarazioni del consigliere Paolini e lo studio solo teorico e monotematico da parte del presidente Valente evidenziano la dinamica decisionale di un collegio che ha visto la presenza decisiva del giudice relatore corrotto, il quale ha in concreto condizionato le determinazioni degli altri due componenti.

La natura solo formalmente collegiale della sentenza della Corte d'Appello di Roma non interrompe quindi – trattandosi nella specie di collegialità abnorme e sostanzialmente fittizia – il nesso di causalità materiale tra la corruzione di Metta ed il contenuto della decisione.

LA SENTENZA SULL'IMPUGNAZIONE DEL LODO DOVUTA SECONDO DIRITTO

Ma la sentenza della Corte di Roma è ingiusta anche nel merito, poiché una sentenza giusta avrebbe inevitabilmente respinto l'impugnazione e confermato il lodo.

Per verificare questa conclusione – nella logica della citata Cass. Pen. ("in ogni caso spetterà al giudice civile... di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia, nel merito...") - non si può che partire dall'analisi specifica della situazione concreta di fronte alla quale si sarebbe trovato un relatore non corrotto (ovvero "Metta non corrotto", nel lessico di CIR), affiancato da componenti del collegio sinergicamente partecipi all'iter decisionale di una sentenza "normale".

In altri termini, rimossa sul piano logico-giuridico la sentenza Metta, occorre, immedesimandosi nella situazione giuridico processuale concretamente azionata dalle parti, chiedersi non tanto o non solo quali fossero gli eventuali errori della motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, quanto, propriamente, quale sarebbe stata la sentenza che giudici terzi, mediamente preparati della Corte di Roma, preposti "ratione materiae" alla decisione in quel momento storico, normativo e giurisprudenziale, avrebbero emesso nel caso di specie secondo il

canone di "normalità", cioè escludendo le ipotesi astratte e quelle eccezionali (quali gli errori giudiziari, la distrazione o la particolare ignoranza dei giudicanti...), fatti che in rerum natura possono anche darsi, ma che per l'appunto (fortunatamente) non sono "normali". E' evidente, peraltro, che una ricostruzione della sentenza "giusta" porti per converso a riscontrare gli errori e le forzature della sentenza "Metta".

La prospettiva, allora, seguendo il "suggerimento" di Cass. Pen. 35525/07, è quella di ricostruire che cosa avrebbe deciso un "collegio normale" dopo un percorso decisionale anch'esso "normale" ed "impregiudicato" nelle opinioni di tutti i suoi componenti (cioè di un collegio non solo senza "Metta corrotto", ma anche che operasse con gli altri due componenti non condizionati dalle opinioni di un relatore corrotto).

Il collegio, occorre premettere, si sarebbe trovato di fronte all'impugnazione di un lodo pacificamente riconosciuto anche dagli impugnanti come "rituale di equità" e, dunque, in linea di principio, impugnabile non su questioni di fatto, né per violazione delle norme di diritto sostanziale o in generale per "errores in iudicando", ma solo per uno dei vizi in procedendo di cui al primo comma dell'art. 829 CPC, ovvero per violazione delle norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, essendo anche gli arbitri di equità tenuti in ogni caso ad osservare queste norme dettate in vista di interessi generali e come tali non derogabili.

Basti richiamare sul punto, tra le tante dell'epoca, Cass., 8 novembre 1984, n. 5637 (non a caso richiamata da entrambe le parti principali del giudizio d'impugnazione), secondo la quale "quando gli arbitri sono stati autorizzati a pronunciare secondo equità, essi sono svincolati, nella formazione del loro giudizio ai fini della decisione della controversia, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e di opportunità che risultino i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, e ciò necessariamente importa, ai sensi dell'art. 829, 2° comma, ultima parte, CPC (nel testo vigente prima della riforma introdotta con legge 5.1.1994 n.25), che sia preclusa l'impugnazione per nullità del

documenti), 1974 (annullabilità per cosa giudicata) e 1975 CC (annullabilità per scoperta di documenti); del resto nessuna delle ipotesi citate si attaglia alla presente concreta fattispecie. Ma – se questo la censura di Fininvest vuol significare – il punto è che la revocazione della pronuncia della Corte d'Appello di Roma non costituisce, né logicamente, né giuridicamente, il presupposto necessario o una condizione di procedibilità per l'azione risarcitoria come proposta da CIR: si ribadisce che, come già motivato, la sentenza "corrotta" deve essere considerata "tamquam non esset" e per ciò stesso, ai presenti fini, non può esserle riconosciuta valenza di giudicato sostanziale; in questa sede essa altro non è che il prodotto di un illecito, in tesi generatore del danno di cui qui si discute. Ed in tal senso non depone solo la più recente giurisprudenza sopra citata, essendo già risalente (si veda Cass. 18-5-84, n. 3060) il principio che, quando una sentenza sia frutto di reato, oltre alla sua eventuale impugnazione per revocazione, spetti al danneggiato l'ordinaria azione risarcitoria (vuoi come parte civile in sede penale, vuoi dinanzi al giudice civile), discendendo l'obbligazione risarcitoria in via diretta dall'accertamento del fatto reato, senza che tale azione sia preclusa dal precedente "giudicato" civile determinato dal reato.

Ciò detto, sta di fatto, comunque e in ogni caso, che CIR – come da sua, più volte ribadita, espressa allegazione – ha richiesto non un danno da interesse negativo, nella prospettiva di una occasione perduta, bensì un danno da interesse positivo, da accertare con specifico riferimento alla transazione del 1991: "infatti, CIR chiede proprio il danno da deteriori condizioni economiche di quella transazione" (memoria di replica CIR pag. 68) e cioè il danno da accertare verificando se quella concreta transazione (e non già un altro ipotetico negozio che si sarebbe potuto concludere e non si è definito) "a causa dell'illecito, è stat(a) conclus(a) a condizioni diverse – e cioè deteriori – rispetto a quelle cui sarebbe stat(a) conclus(a) in assenza dell'illecito" (ibidem); in sostanza "la spartizione pulita è stata parametrata sulle condizioni della proposta Fininvest (del giugno 1990): ma questa viene in gioco non come rappresentativa di un contratto che non si è concluso (nella logica del danno da interesse negativo), bensì come termine di riferimento per calcolare il danno positivo che si ricollega al contratto concluso".

